



Gruppo di lavoro (GL1)

**Impatto della legislazione CE
sull'attività di pesca nel Mediterraneo-Rigetti**

Atene, 23 aprile 2013

Calendario dei lavori – Riforma PCP

Presentazione proposta della Commissione **13 luglio 2011**

Posizione del Parlamento Europeo in prima lettura: **6 febbraio 2013**

Approccio generale del Consiglio Europeo : **12 giugno 2012 e 27 febbraio 2013**

Data di inizio del Trilogo: 19 Marzo 2013

Base di lavoro : [3-column document on CFP basic regulation comparing the Commission's proposal, the Parliament's first reading position and the Council general approach](#) (5 March 2013)

Calendario delle riunioni del trilogo (fonte CFP reform watch.eu) (al 15 Marzo)

19 March (10.00-13.00)

26 March (15.00-18.00)

8 April (16.00–18.00)

9 April (14.00-17.00)

24 April (18.30-21.30)

7 May (14.00-17.00)

14 May (09.00-12.00)

28 May (18.30–21.00)

Posizione RACMED - Rigetti

Il RACMED ha espresso già una posizione sui rigetti, nell'ambito del parere del 28 ottobre 2011 sulla proposta di riforma della PCP (Prot.266/AV)

“L'obiettivo dell'eliminazione delle catture indesiderate, comporta in Mediterraneo diverse difficoltà. Il mix di specie oggetto di cattura varia nella composizione e nelle taglie per zona e stagione dell'anno e comporta inevitabilmente una quota di catture indesiderate significativa seppur di diversa consistenza nel tempo e nello spazio.

L'obbligo stabilito dall'art.15 della proposta di Reg. di conservare a bordo e scaricare in porto tutti gli stock demersali mediterranei al massimo a partire dal gennaio 2016, appare in questo quadro impraticabile per due ordini di problemi:

1) conservazione a bordo: laddove o quando la cattura di specie ittiche demersali indesiderate è significativa (per specie o taglia) il loro stoccaggio a bordo comporterebbe l'occupazione di spazi normalmente necessari per la normale operatività di ogni cala, con difficoltà maggiori nelle imbarcazioni di dimensioni più ridotte. Questo ingombro che, per i pescherecci che compiono uscite in mare di diversi giorni, si dovrebbe estendere necessariamente a volumi degli impianti frigoriferi riducendo la capacità di stoccaggio del prodotto destinato alla vendita e richiederebbe il rientro in porto a intervalli di tempo più ravvicinati rispetto al normale, con un aggravio in termini di tempi morti, di distanze da percorrere e di costi diretti e indiretti (carburante, equipaggio, ecc);

Posizione RACMED - Rigetti

2) lo sbarco nei porti non trova allo stato attuale né strutture né organizzazioni tecnicoeconomiche per registrare, conservare e poi avviare il prodotto alle diverse finalità previste dalla proposta (consumo non umano per il sotto taglia e il resto per beneficenza). La realizzazione di strutture a ciò destinate dovrebbe comunque comportare investimenti e seguire l'iter tecnicoburocratico di una qualsiasi realizzazione in area portuale ed essere gestita da enti finanziati, dato che il prodotto costituito da specie indesiderate non potrà essere commercializzato (molto incerta la possibilità di vendita di sottotaglia per consumo non umano). Lo smaltimento di questo prodotto come rifiuto speciale sarebbe inoltre molto oneroso. La soluzione di affidare tutto ciò alle Organizzazioni di Produttori, come indicato nella proposta di riforma dell'OCM (Organizzazione Comune dei Mercati), non risulta praticabile per gli stessi motivi ed in mancanza di specifiche organizzazioni e strutture a terra, l'obbligo di cui all'art. 15 non potrà essere mai rispettato, fermo restando i problemi evidenziati nel punto precedente (conservazione a bordo). Tutto questo senza considerare che si andrebbe a destinare materiale biologico alla discarica invece di rimetterlo in circolo nell'ambiente naturale.

Posizione-proposta RACMED - Rigetti

Il RAC MED propone che, per raggiungere il condivisibile obiettivo di una significativa riduzione dei rigetti in mare, i problemi tecnico-economici evidenziati siano affrontati nelle specifiche condizioni locali attraverso delle azioni pilota, soprattutto in materia di maggiore selettività degli strumenti di cattura che trovino congrue e specifiche risorse nel nuovo FEP.

Alle azioni pilota potrebbe eventualmente essere dato carattere obbligatorio, anche in termini di calendario, e sulla base del risultato di queste, formulare misure da inserire nei piani di gestione o in uno specifico Regolamento.

Si raccomanda inoltre di chiarire definitivamente che nelle catture indesiderate sono da considerare solo le specie ittiche (pesci ossei e cartilaginei) e non altri organismi (echinodermi, alghe etc.) che compongono la biomassa normalmente raccolta dalle reti a traino. Si ricorda, peraltro, che nelle prime enunciazioni di questo indirizzo da parte della CE era stato pubblicamente escluso da obblighi a breve termine il bacino del Mediterraneo ed era stato previsto di effettuare diverse azioni pilota per poter affrontare in modo appropriato i problemi tecnici ed economici di attuazione della misura che invece oggi si propone di rendere obbligatoria.

(dal parere 28 ottobre 2011)

Perché il discards ban?(COM)

E' necessario ridurre ed eliminare gli attuali elevati livelli dei rigetti e delle catture non desiderate perché:

- **queste sono un spreco di risorse;**

E influiscono negativamente su:

- **La gestione sostenibile delle risorse biologiche marine**
- **La sopravvivenza finanziaria delle marinerie**

La lotta alla pratica dei rigetti secondo la Commissione (Art.15)

Obbligo di sbarco di tutte le catture

1. Tutte le catture degli stock soggetti a limiti di cattura sono portate a bordo, registrate e sbarcate, con l'eccezione di quelle usate come esche vive, in accordo con il seguente calendario:

Limite quantitativo sugli sbarchi di uno stock o gruppo di stock in un dato periodo



Il calendario secondo la Commissione

(a) Al più tardi dal 1 gennaio 2014:

Sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, alaccia, capelin

Tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, tonno obeso, altri istioforidi.

(b) Al più tardi dal 1 gennaio 2015:

Merluzzo bianco (cod), nasello, sogliola;

(c) Al più tardi dal 1 gennaio 2016:

Eglefino, merlano, rombo giallo, rana pescatrice, passera di mare, molva, merluzzo carbonaro, merluzzo dell'Alaska, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, molva azzurra, pesce sciabola nero, granatiere, pesce specchio atlantico, ippoglosso nero, brosmio, scorfano e stock demersali del Mediterraneo.

La lotta alla pratica dei rigetti secondo la Commissione (Art.15)

Monitoraggio

Gli Stati membri dovranno assicurare che i loro pescherecci siano attrezzati in modo da poter fornire una documentazione completa di tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate, così da poter monitorare il rispetto dell'obbligo di sbarcare tutte le catture.

La lotta alla pratica dei rigetti secondo la Commissione (Art.15)

Utilizzo catture sbarcate

Per tali stock dovranno essere stabilite taglie di riferimento minime per la conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili.

La vendita delle catture di tali stock al di sotto della suddetta taglia minima di riferimento per la conservazione, sarà autorizzata unicamente alla trasformazione in farina di pesce o alimenti per animali.

La posizione del Parlamento europeo

Art 14° (nuovo)

Rafforzamento della prevenzione e riduzione al minimo delle catture accidentali

Prima dell'introduzione dell'obbligo di sbarco di tutte le catture, gli Stati membri dovrebbero portare avanti progetti pilota con l'obiettivo di valutare tutte le possibili soluzioni per:

- evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture accidentali effettuate nel corso di un'attività di pesca sulla base:
- dei migliori pareri scientifici disponibili e
- dei pareri dei RAC

Questi progetti pilota dovrebbero essere gestiti dalle organizzazioni di produttori.

La posizione del Parlamento europeo

Art 14° (nuovo)

I risultati di questi progetti pilota sono trasfusi nei piani di gestione pluriennali di ciascuna attività di pesca sotto forma di incentivi supplementari per utilizzare gli attrezzi e i metodi di pesca più selettivi a disposizione.

Gli Stati membri compilano inoltre un atlante dei rigetti, basato su dati oggettivi e rappresentativi. Tale atlante mostrerà il livello dei rigetti in mare per ciascuna delle attività di pesca coinvolte dall'obbligo di sbarco.

La posizione del Parlamento europeo Art 14° (nuovo)

Prevenzione e riduzione al minimo delle catture accidentali

L'Unione fornisce sostegno finanziario:

- per l'ideazione e l'attuazione dei progetti pilota;
- Per l'impiego di attrezzi da pesca più selettivi

In tali misure di sostegno finanziario sarà riservata una particolare attenzione ai pescatori soggetti all'obbligo di sbarcare tutte le catture e che esercitano un'attività di pesca multispecifica.

La posizione del Parlamento europeo

Art 15

Obbligo di sbarcare e registrare tutte le catture di specie sfruttate e regolamentate

Tutte le catture di specie sfruttate e regolamentate effettuate nel corso delle seguenti attività di pesca nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione, devono essere portate e mantenute a bordo dei pescherecci, nonché registrate e sbarcate secondo il seguente calendario:

La posizione del Parlamento europeo

Art 15

(a) Al più tardi dal 1 gennaio 2014:

- piccola pesca pelagica, sgombro, aringa, sugarello, melù, acciuga, argentina, sardina, spratto ;
- grande pesca pelagica, tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, tonno obeso, altri istioforidi;;
- pesca a fini industriali, capelin, cicerello e pesce gatto di Norvegia;
- salmone in mar Baltico

La posizione del Parlamento europeo

Art 15

(b) Al più tardi dal 1 gennaio 2016:

- le seguenti attività di pesca nelle acque dell'Unione dell'Atlantico settentrionale (Mare del Nord, Acque nord-occidentali; acque sudoccidentali)

(c) Al più tardi dal 1 gennaio 2017,

Le attività di pesca non contemplate alla lettera a),

La posizione del Parlamento europeo

Art 15

Una volta introdotto in un'attività di pesca l'obbligo di sbarcare tutte le catture, tutte le catture di specie soggette all'obbligo devono essere registrate e, se del caso, **detratte dalla quota** dei pescatori, dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di gestione collettiva interessata, ad eccezione delle specie che possono essere rigettate in mare a norma del paragrafo 1ter;

La posizione del Parlamento europeo

Art 15

1 ter: Esenzioni dall'obbligo di sbarco

Le seguenti specie sono esenti dall'obbligo di sbarco:

- le specie catturate per essere utilizzate come esche vive;**
- le specie per le quali la ricerca scientifica abbia dimostrato un elevato tasso di sopravvivenza dopo la cattura**

La posizione del Parlamento europeo

Art 15

1 quater

- per semplificare e armonizzare l'applicazione dell'obbligo di sbarcare tutte le catture
- **per evitare interruzioni inopportune delle attività di pesca delle specie bersaglio**
- **Per diminuire il quantitativo di catture accidentali**

i piani pluriennali o i regolamenti specifici dell'Unione concernenti l'applicazione dell'obbligo di sbarco o altri atti legislativi adottati dall'Unione stabiliscono:

La posizione del Parlamento europeo

Art 15

- a) un elenco di specie non bersaglio di scarsa abbondanza naturale che possono essere imputate alla quota delle specie bersaglio di tale attività di pesca, qualora:
- il contingente nazionale annuale per la specie non bersaglio in questione sia completamente utilizzato;
 - le catture accumulate delle specie non bersaglio non superino il 3% delle catture totali delle specie bersaglio, nonché
 - lo stock delle specie non bersaglio rientri entro limiti biologici di sicurezza;

La posizione del Parlamento europeo

Art 15

b) norme concernenti misure volte a scoraggiare le catture di novellame, compresa la fissazione di quote di contingenti più elevate che devono essere detratte dalla quota del pescatore in caso di catture di novellame.

2. Per gli stock ittici soggetti all'obbligo di sbarcare tutte le catture, vengono fissate taglie di riferimento minime per la conservazione che tengono conto dell'età e della taglia di prima riproduzione. Ciò sulla base dei migliori pareri scientifici al fine di proteggere il novellame scoraggiandone la pesca deliberata.

La posizione del Parlamento europeo

Art 15

Le catture di tali tipi di pesce di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono limitate a usi diversi dal consumo umano:

- farine di pesce, oli di pesce, alimenti per animali o esche.

Lo Stato membro interessato può anche consentire la donazione di queste catture a fini caritativi o di utilità pubblica.

La posizione del Parlamento europeo

Art 15

3. Per gli stock soggetti all'obbligo di sbarco, gli Stati membri possono applicare un margine di flessibilità annuale fino al 5% degli sbarchi consentiti, fatti salvi eventuali tassi di flessibilità più elevati stabiliti dalla legislazione specifica.

Le norme e le regole di commercializzazione per le catture di pesce effettuate oltre il limite delle possibilità di pesca prestabilite possono essere fissate conformemente all'OCM.

La posizione del Parlamento europeo

Art 15

4. Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera siano attrezzati in modo da poter fornire una documentazione completa di tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate che consenta di monitorare il rispetto dell'obbligo di sbarcare tutte le catture. A tal fine, gli Stati membri rispettano il principio di efficienza e proporzionalità.

La posizione del Consiglio europeo

Art. 15- Obbligo di sbarcare tutte le catture

Tutte le catture soggette a limiti di cattura, e nel Mediterraneo anche le catture soggette a taglie minime di sbarco quali definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1967/2006, effettuate nel corso di attività di pesca, vengono portate e mantenute a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti, se del caso, salvo qualora vengano utilizzate come esche vive, secondo il seguente calendario:

La posizione del Consiglio europeo

Art. 15- Calendario

(a) Al più tardi dal 1° gennaio [2014]:

- **piccola pesca pelagica**, vale a dire pesca di sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, sardina, spratto;
- **grande pesca pelagica**, vale a dire pesca di tonno rosso, pesce spada, alalunga, tonno obeso, marlin bianco e blue;
- **pesca a fini industriali**, vale a dire pesca di capelin, cicerello e pesce gatto di Norvegia;
- **salmone nel Mar Baltico.**

La posizione del Consiglio europeo

Art. 15- Calendario

B) Al più tardi dal 1° gennaio 2015 per le specie che definiscono le attività di pesca e **non più tardi del 1 gennaio 2018** per tutte le altre specie nelle attività di pesca nelle acque comunitarie del mar Baltico per le specie soggette a limite di cattura diverse da quelle comprese nel punto a)

La posizione del Consiglio europeo

Art. 15- Calendario

(c) Al più tardi dal 1 gennaio 2016 per le specie che definiscono le attività di pesca e **non più tardi del 1 gennaio 2019** per tutte le altre specie nel:

- *i) Mare del nord*
- *ii) Acque nord occidentali*
- *iii) Acque sud occidentali*
- *iv) altre fisheries per specie soggette a limiti di cattura ???*

La posizione del Consiglio europeo

Art. 15- Calendario

d) Al più tardi dal 1 gennaio 2017

per le specie che definiscono le attività di pesca e non più tardi del 1 gennaio 2019 per tutte le altre specie nelle fisheries non coperte dal paragrafo 1a) nel Mediterraneo, nel Mar Nero e in tutte le altre acque dell'Unione e fuori dall'Unione non soggette alla sovranità e giurisdizione di Paesi terzi.

La posizione del Consiglio europeo

Art. 15 - Esenzioni

2. Le seguenti categorie sono esenti dall'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1:

a) specie la cui pesca è vietata con apposito atto normativo comunitario;

b) specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema;

c) catture rientranti nelle esenzioni de minimis.

La posizione del Consiglio europeo

Art. 15- Dettagli nei Piani pluriennali

3. I dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarcare le catture (relativamente alle fisheries di cui al paragrafo 1) sono specificati nei piani pluriennali (da art. 9 a 11) includendo:

a) disposizioni specifiche riguardanti attività di pesca o specie cui si applica l'obbligo di sbarcare tutte le catture conformemente al paragrafo 1;

b) indicazione delle esenzioni dall'obbligo di sbarco per le specie di cui ad alta sopravvivenza (paragrafo 2, lettera b);

La posizione del Consiglio europeo

Art. 15- Dettagli nei piani pluriennali

(c) disposizioni per le esenzioni de minimis che non dovranno eccedere un totale del 7% del totale annuo delle catture della specie in questione. L'esenzione de minimis si applica:

- i) per evitare costi sproporzionati di trasformazione delle catture accidentali,**
- ii) per quegli attrezzi da pesca per i quali le catture accidentali per attrezzo non rappresentano più di una certa percentuale, da fissare nel piano, del totale annuo delle catture effettuate dall'attrezzo in questione.**

Le catture in de minimis non saranno contabilizzate nella relativa quota, ma saranno comunque registrate.

La posizione del Consiglio europeo

Art. 15- Dettagli Piani pluriennali

Per un periodo transitorio di 4 anni, la percentuale de minimis aumenta:

(i) del 2% nei primi due anni di applicazione dell'obbligo di sbarco;

(ii) dell'1% per anno nei successivi due anni;

(d) disposizioni sulla documentazione delle catture;

e) fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione, se del caso, conformemente al paragrafo 5.

Qualora non sia adottato un piano pluriennale per l'attività di pesca in questione, la Commissione, in collaborazione con gli SM, adotta un piano provvisorio specifico relativo all'obbligo di sbarco e le indicazioni di cui alle lettere da a) ad e), in attesa dell'adozione definitiva del piano pluriennale

La posizione del Consiglio europeo

Art. 15- Deroghe

- 4. (a) In deroga all'obbligo di imputare le catture ai relativi contingenti, le catture di specie soggette all'obbligo di sbarco catturate in eccesso rispetto ai contingenti degli stock in questione, o per le quali gli SM non hanno quota, possono essere sottratte dal contingente della specie bersaglio purchè non venga superato il 10% del contingente della specie bersaglio
- Per gli stock soggetti a obbligo di sbarco, gli Stati membri possono avvalersi di una flessibilità interannuale fino al 10% degli sbarchi consentiti.

La posizione del Consiglio europeo

Art. 15-

Quando uno SM ha fatto pieno uso delle ultime due opzioni, quello SM può consentire che le catture di specie soggette ad obbligo di sbarco, catturate oltre la sua quota disponibile, nel periodo transitorio di due anni dalla data di applicazione del pertinente obbligo di sbarco, siano utilizzate esclusivamente in accordo con il paragrafo 6 o, laddove si tratti di catture almeno alla taglia minima di riferimento per la conservazione, per usi caritatevoli.

Tale previsione non si applica alle barche che hanno come specie bersaglio specie demersali e che non eccede un ammontare equivalente al 5% della cattura del principale stock bersaglio per ogni fishing trip. Le catture sotto questa previsione non saranno conteggiate nell'ambito delle pertinenti quote ma tutte tali catture saranno pienamente registrate.

La posizione del Consiglio europeo

Art. 15- Taglie minime per la conservazione

5. Al fine di assicurare la protezione del novellame, si possono stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione.

6. Per le specie soggette all'obbligo di sbarco, l'uso delle catture di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è autorizzato unicamente a fini diversi dal consumo umano diretto, compresi la farina di pesce, l'olio di pesce, gli alimenti per animali, gli additivi alimentari, i prodotti farmaceutici e cosmetici.

Per le specie non soggette all'obbligo di sbarco, le catture di specie la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non sono conservate a bordo, ma vengono rigettate immediatamente in mare.

La posizione del Consiglio europeo

Art. 15-

8. Gli Stati membri garantiscono capacità e mezzi adeguati che consentano di monitorare il rispetto dell'obbligo di sbarcare tutte le catture, compresi tra l'altro mezzi quali osservatori, sistemi CCTV e altri.